

Le detrazioni fiscali per i sistemi radianti: le novità del 2017

Maggio 2017

Ing. Clara Peretti
Segretario Generale Consorzio Q-RAD



Due sono le tipologie di detrazione descritte nel presente articolo: le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (detrazione del 50%) e detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico (detrazione del 65%). Vengono inoltre accennate le detrazioni per i condomini.

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie


Con la Legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è, invece, pari al 65% per gli interventi di efficientamento energetico (Fonte: Agenzia delle Entrate).

Ulteriori detrazioni sono state introdotte per gli edifici condominiali.

I sistemi radianti e le ristrutturazioni edilizie



Costituiti da tubazioni all'interno delle quali circola acqua calda oppure fredda, i sistemi radianti rappresentano la tecnologia più efficiente per riscaldare e raffreddare gli ambienti.

I sistemi radianti fanno parte, insieme ai ventilconvettori, ai radiatori e altri sistemi simili, ai sistemi di emissione (secondo la normativa UNI/TR 11300-2:2014). Possono essere installati a pavimento, parete oppure soffitto: tutte e tre le modalità di posa sono caratterizzate da basse temperature dell'acqua nel periodo invernale e 'alte' temperature in quello estivo.

In caso di riqualificazione del sistema di climatizzazione diverse sono le spese che ogni proprietario dovrà sostenere. Tra queste, oltre al costo dei prodotti vi sono la mano d'opera, le spese per la progettazione, per le pratiche edilizie e le spese per la rimozione e la demolizione del sistema esistente. Sono di seguito elencate le spese di riqualificazione edilizia che rientrano nella detrazione al 50%:

- Progettazione e altre prestazioni professionali connesse, spese per le pratiche edilizie
- Demolizione e rifacimento della pavimentazione (demolizione e ripristino massetto, asporto in discarica, posa piastrelle, materiali)
- Installazione dei sistemi di seguito elencati
- Sistema radiante (isolante, tubazioni, massetto, pavimentazione e altri componenti per il sistema radiante quali collettori, valvole ecc.)
- Sistema di regolazione del sistema radiante.

Il sistema radiante rientra quindi nell'agevolazione per la ristrutturazione insieme ai componenti idraulici e agli accessori. La detrazione al 50% potrà essere richiesta anche nel caso di sola sostituzione del sistema di emissione (sistema radiante) senza la sostituzione del generatore.

Interventi di riqualificazione energetica: le detrazioni al 65%

Con la Legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Irpe ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I sistemi radianti e gli interventi di riqualificazione energetica

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica la possibilità di ricevere l'incentivo al 65% dovrà essere valutata da un professionista che dimostrerà il raggiungimento dei livelli di efficienza richiesti nelle norme.

Non viene stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.

Pertanto, la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L'installazione di un sistema radiante potrà essere inserita negli interventi incentivabili qualora la riduzione del fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale sia inferiore ai limiti riportati nell'Allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (Figura 1). Tali limiti prendono in considerazione la zona climatica, i gradi giorno e il rapporto S/V dell'edificio. L'ottenimento di questo obiettivo dipende sia dalla quantità e qualità degli interventi di riqualificazione ma anche dalla classe di efficienza energetica prima della riqualificazione.

a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 3. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica										
	A		B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG	
≤0,2	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9	
≥0,9	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0	

Figura 1. Allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008

Una seconda tipologia di incentivo riguarda gli interventi sugli involucri degli edifici. Si tratta degli interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza.

I sistemi radianti possono contribuire alla riduzione della trasmittanza termica e del fabbisogno invernale quando sono installati nelle pareti o solai disperdenti (sistemi radianti a parete installati su pareti a contatto con l'esterno o con locali non riscaldati, oppure terreno), nei soffitti disperdenti (sistemi radianti a soffitto installati su solai di copertura), oppure nelle pavimentazioni disperdenti (sistemi radianti a pavimento installati su pavimenti a contatto con l'esterno come porticati o con locali non riscaldati, oppure a contatto con il terreno). In questi casi il sistema radiante, essendo costituito da uno strato isolante contribuisce alla riduzione della trasmittanza degli elementi disperdenti e quindi al relativo fabbisogno invernale¹.




Figura 2. Esempi di installazione di sistemi radianti su strutture disperdenti

La valutazione della riduzione della trasmittanza dovrà essere eseguita considerando tutti gli strati aggiuntivi. Per i sistemi radianti a pavimento entreranno nel calcolo lo strato isolante, il massetto e la pavimentazione con eventuali strati per la posa (materassini acustici o per la posa flottante).

Per quanto riguarda la riqualificazione mediante sistemi radianti non tutte le spese però sono detraibili al 65%.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 31 maggio 2007 fornisce un elenco delle spese detraibili in caso di interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio:

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

La guida dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni al 65% fornisce inoltre indicazioni sulle spese connesse detraibili:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente,
- parziale o totale fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

¹ La resistenza termica dell'isolante dovrà inoltre rispettare i limiti riportati nelle norme UNI EN 1264 e UNI EN ISO 11855

Per quanto riguarda invece le opere murarie, l'Agenzia delle Entrate - con risoluzione n.283/E del 7 luglio 2008 - riporta che sono ammesse alla detrazione solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico. [...] Si ritiene, a titolo di esempio, che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Quindi in caso di sostituzione dell'impianto di climatizzazione con installazione di sistema radiante a pavimento, la dismissione e la fornitura/posa di nuove piastrelle non beneficia della detrazione sul risparmio energetico, ma si può comunque optare per quella sulle ristrutturazioni edilizie (detrazione al 50%).

Un'ultima categoria di spese detraibili al 65% riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, intesa come sostituzione, integrale o parziale, di impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza oppure con impianti geotermici a bassa entalpia (un esempio è riportato in Figura 3). Sono inoltre oggetto di detrazione la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, di emissione e di regolazione. In questo caso i sistemi radianti rientrano nelle detrazioni al 65% in abbinamento alla sostituzione del generatore di calore.




Figura 3. Esempi di integrazione tra sistema radiante e sistemi di generazione

Le detrazioni per i sistemi di regolazione

Per quanto riguarda i sistemi di regolazione per i sistemi radianti, si potrà ottenere la detrazione al 65% qualora questi siano 'dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione'. Sono sistemi che automatizzano le funzioni di tutti gli impianti presenti in una casa ottimizzandone le prestazioni per aumentare i livelli di comfort e ridurre i consumi energetici evitando gli sprechi.



Figura 4. Sistemi di regolazione e di gestione dei consumi

L'incentivo funziona allo stesso modo di quello per l'efficientamento energetico, per cui il contribuente che intende installare impianti digitali per il controllo a distanza del riscaldamento, climatizzazione, produzione dell'acqua nella propria casa, deve farsi rilasciare dalla ditta installatrice, la documentazione attestante l'intervento.

I **dispositivi devono** consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

La detrazione al 65% per i sistemi di regolazione per sistemi radianti potrà essere richiesta, rispettando i requisiti sopra descritti, anche senza ulteriori interventi di riqualificazione, ovvero senza l'obbligo di riqualificare anche gli impianti di emissione o generazione.

Interventi di riqualificazione dei condomini: le detrazioni

La tempistica della proroga degli incentivi fiscali e le percentuali di detrazione sono articolate in modo diverso in funzione del fatto che l'intervento riguardi la singola unità abitativa piuttosto che le parti comuni degli edifici condominiali.

Per gli interventi destinati alla riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari le spese sostenute saranno detraibili al 65% fino al 31 dicembre 2017.

Relativamente agli interventi su parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021, per consentire agli amministratori di condominio di programmare questi grandi interventi nel modo migliore. La detrazione è riconosciuta nella misura maggiore (con un tetto di 40.00 euro per unità) del:

- 70% per gli interventi sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- 75% se l'intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al DM del 26 giugno 2015.

I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di prestazione energetica (APE).

Riferimenti

- UNI/TS 11300-2:2014. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali
- Legge di bilancio 2017
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
- DM 26 giugno 2015. Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici